



FACTORCOOP



FOGLIO INFORMATIVO PER LE OPERAZIONI DI FACTORING

(Aggiornamento in vigore dal 01 Aprile 2021)

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

FACTORCOOP S.P.A.

Sede Legale: Viale Aldo Moro 16 - 40127 Bologna

Sito Internet: www.factorcoop.it

Telefono: 051.6482411 **Fax:** 051.6482440

Posta Elettronica Certificata (PEC): factorcoopspa@legalmail.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e Codice Fiscale/Partita IVA: 03339200374

Codice ABI: 19164 **Società iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. Albo Unico)**

Capitale Sociale: 22.128.000,00 € **Riserve da Bilancio 2019:** 5.471.024,00 €

Aderente ad Assifact - Associazione Italiana per il Factoring

CHE COS'È IL FACTORING

Il Factoring è un contratto con il quale la Società di Factoring acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) di natura commerciale, vantati dal Fornitore verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori.

Per quanto ci riguarda, Factorcoop nella sua veste di captive delle Coop Consumo, interviene usualmente sui crediti vantati nei confronti delle predette Cooperative.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

- **Factoring Pro Solvendo:** operazione di factoring con rischio del Fornitore di mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti. L'acquisto dei crediti è comunicato ai Debitori ceduti; il Fornitore e la Società di Factoring possono decidere tuttavia di non comunicare la cessione ai Debitori ceduti. L'utilizzo di questo servizio permette al Fornitore di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del Fornitore:

Se i Debitori ceduti non pagano, il Fornitore deve restituire alla Società di Factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

- **Factoring Pro Soluto:** operazione di factoring con rischio della Società di Factoring del mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il Fornitore per ciascun debitore (Plafond). L'acquisto dei crediti è comunicato ai Debitori ceduti; il Fornitore e la Società di Factoring possono decidere tuttavia di non comunicare la cessione ai Debitori ceduti. L'utilizzo di questo servizio permette al Fornitore di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla Società di Factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del Fornitore:

Il Fornitore garantisce l'esistenza dei crediti ceduti e la possibilità in capo alla Società di Factoring di incassare alla scadenza tali crediti e si fa carico di eventuali contestazioni del Debitore ceduto.

- **Maturity Factoring:** operazione di factoring che prevede il pagamento del corrispettivo a una data fissata di comune accordo tra il Fornitore e la Società di Factoring. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva. Il Maturity Factoring può essere Pro Soluto o Pro Solvendo.

L'utilizzo di questo servizio permette al Fornitore di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi, di ottenere - in caso di Pro Soluto - dalla Società di Factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del Fornitore:

Il Fornitore garantisce l'esistenza dei crediti ceduti e la possibilità in capo alla Società di Factoring di incassare tali crediti facendosi carico di eventuali contestazioni del Debitore ceduto.

In caso di Pro Solvendo, se i Debitori ceduti non pagano, il Fornitore deve restituire alla Società di Factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

CHE COS'È IL SERVIZIO SEPA DIRECT DEBIT (SDD)

Il Servizio SDD viene svolto unicamente sulla base di specifiche intese con le Coop Consumo che, in via preventiva, definiscono con i propri Fornitori di primario standing particolari agevolazioni di prezzo a fronte di tempi di pagamento estremamente ravvicinati. L'operatività è incentrata sul puntuale pagamento da parte di Factorcoop delle fatture emesse dal Fornitore a carico delle singole Coop Consumo che hanno aderito all'iniziativa.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le **condizioni economiche massime applicabili** alle citate operazioni di factoring sono le seguenti:

TASSO APPLICABILE PER OPERAZIONI A TASSO NON INDICIZZATO

- Per operazioni d'importo massimo sino a 50.000,00 € il tasso nominale annuo, con liquidazione trimestrale posticipata, è pari al **8,6500%**, valore che corrisponde ad un tasso effettivo annuo del **8,6500%**.
- Per operazioni d'importo superiore a 50.000,00 € il tasso nominale annuo, con liquidazione trimestrale posticipata, è pari al **6,8375%**, valore che corrisponde ad un tasso effettivo annuo del **6,8375%**.

Si segnala che il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (c.d. legge sull'usura), contenuto nel Decreto Ministeriale del **24 Settembre 2019**, per il periodo di applicazione **1° Aprile 2021 – 30 giugno 2021**, è pari al **3,72%** per le operazioni di factoring di classe di importo fino a 50.000,00 € e al **2,27%** per quelle oltre i 50.000,00 €. Si precisa altresì che ai fini della determinazione dei tassi usurari i succitati tassi effettivi globali medi devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli otto punti percentuali.

TASSO APPLICABILE PER OPERAZIONI A TASSO INDICIZZATO

In presenza di operazioni con tasso indicizzato il parametro di riferimento usualmente utilizzato è rappresentato dall'Euribor con divisore 360 (alle parti viene lasciata la definizione se trattasi del valore ad uno o tre mesi).

Ultimo valore assunto dal parametro di riferimento Euribor 3 Mesi: **-0,539%** (media del mese di **Marzo 2021**). Il valore dalla media mensile dell'Euribor viene tratto dal quotidiano *Il Sole 24 Ore* o in sua mancanza da altro quotidiano nazionale. Potrà essere applicata al suddetto parametro una soglia minima (tasso floor) non superiore a zero.

La liquidazione degli interessi avviene di norma in via trimestrale posticipata.

- Per operazioni d'importo massimo sino a 50.000,00 € al parametro di riferimento viene sommato uno spread massimo di **7,3765** punti percentuali, il tasso nominale annuo risulta così pari al **6,8375%** e il tasso effettivo annuo al **6,8375%**.
- Per operazioni d'importo superiore a 50.000,00 € al parametro di riferimento viene sommato uno spread massimo di **7,3765** punti percentuali, il tasso nominale annuo risulta così pari al **6,8375%** e il tasso effettivo annuo al **6,8375%**. La Società opera usualmente sulla base di tassi con liquidazione trimestrale posticipata, liquidazioni con diversa cadenza o l'addebito di interessi con modalità anticipate (modalità in uso per lo sconto) sono possibili solo previa apposita pattuizione in forma scritta.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI

| Spese Amministrative | |
|---|--------------------|
| Istruttoria Fornitore | 1.000,00 € |
| Istruttoria Debitore | 1.000,00 € |
| Rinnovo Istruttoria | 1.000,00 € annuali |
| Copia Documento | 3,00 € a pagina |
| Distinta - Presentazione - R.I.B.A. | 20,00 € |
| Certificazioni e Attestazioni a Società di Revisione o a Terzi | 1.000,00 € |
| Commissioni di Gestione | |
| Pro Solvendo una tantum (Flat) | 2,00% |
| Pro Solvendo mensile | 1,00% |
| Pro Solvendo plus factoring mensile | 0,30% |
| Pro Soluto una tantum (Flat) | 3,00% |
| Pro Soluto mensile | 1,50% |
| Pro Soluto plus factoring mensile | 0,50% |
| Valute Applicate alle Erogazioni | |
| Addebito Bonifico (giorni lavorativi antecedenti alla valuta applicataci dalla Banca) | 5 giorni |
| Valute Applicate agli Incassi | |
| Accredito Bonifico (giorni fissi successivi alla valuta applicataci dalla Banca) | 10 giorni |
| Accredito Assegno su piazza | 5 giorni |
| Accredito Assegno fuori piazza | 8 giorni |
| Accredito Assegno Circolare | 5 giorni |
| Accredito SBF su piazza | 20 giorni |
| Accredito SBF fuori piazza | 30 giorni |

| Spese Handling | |
|---|----------------------------------|
| Presentazione | 300,00 € ciascuna |
| Distinta (contiene massimo 18 documenti) | 20,00 € ciascuna |
| Fattura | 2,00 € ciascuna |
| Effetto | 2,00 € ciascuno |
| Bonifico | 2,00 € ciascuno |
| Spese Generali | |
| Tenuta Conto | 200,00 € trimestrali posticipata |
| Invio comunicazioni periodiche trasmesse con strumenti telematici | 0,00 € |
| Invio comunicazioni periodiche trasmesse con strumenti diversi da quelli telematici | Addebito spesa sostenuta |
| Preavviso Bonifico | 10,00 € |
| Invio documenti via Fax | 10,00 € a pagina |
| Canone Home Factoring | 100,00 € trimestrali posticipata |
| Notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario | Addebito spesa sostenuta |
| Richiamo Effetti | 30,00 € ad Effetto |
| Insoluti | 30,00 € ad Effetto |
| Tassi | |
| Tasso di Mora | 3,00% in più del tasso vigente |

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili, ecc. e IVA in quanto dovuta.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI

Le operazioni sono regolate dalle clausole contrattuali che vengono riportate integralmente nelle **Condizioni Generali per le Future Operazioni di Factoring**.

In particolare si evidenzia che alle forme contrattuali descritte sono applicabili le norme contenute nelle *Sezione I - Disciplina della Cessione*, *Sezione II - Obblighi del Fornitore*, *Sezione III - Prestazioni del Factor* e *Sezione V - Disposizioni Generali*, mentre la *Sezione IV - Disciplina dell'assunzione del rischio da parte del Factor del mancato pagamento del Debitore* è applicabile esclusivamente alla tipologia di operazione di factoring Pro Soluta prima descritta.

RECESSO E NORME SULLA TRASPARENZA DEL RAPPORTO

Il contratto di factoring ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere senza penalità e senza spese di chiusura rapporto dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario - T.U.B.), l'intermediario finanziario, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla Legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Fornitore non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Fornitore avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Il Fornitore ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

TEMPI MASSIMI PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO

15 giorni a partire dalla data di azzeramento dell'esposizione sul conto intestato al Fornitore.

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il Fornitore può inviare al Responsabile Reclami di Factorcoop, per lettera raccomandata A/R all'indirizzo Viale Aldo Moro n. 16, 40127 - Bologna, per fax al numero 051.6482440 o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) factorcoopspa@legalmail.it, una comunicazione concernente le proprie rimostranze. Factorcoop è tenuta a dare risposta al reclamo entro 30 giorni dalla ricezione e ad indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Il Fornitore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non avesse avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte di Factorcoop può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se il fatto contestato è successivo alla data dell'1 gennaio 2009, nel limite di 100.000,00 € se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Il ricorso ha per oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal Fornitore. Può essere presentato, per conto del Fornitore, da un'associazione di categoria alla quale il Fornitore medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato; in tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal Fornitore o corredato di procura.

Per sapere come redigerlo e come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso tutte le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla stessa Factorcoop.

Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Tale iniziativa non preclude né inibisce la possibilità del Fornitore di avvalersi delle altre forme di tutela previste dal contratto (recesso o risoluzione del contratto) così come resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere successivamente all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento a tutela dei propri diritti e interessi.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e Factorcoop dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui sopra si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Nota Bene: Le condizioni indicate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTRATTUALI

Assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento: assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del relativo plafond.

Cessione: il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri come sopra definiti.

Compensazione volontaria: diritto del Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Fornitore, ancorché non ancora liquidi od esigibili.

Compensi del Factor: commissioni ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il Fornitore ed il Factor per le prestazioni rese dal Factor nello svolgimento del contratto di factoring.

Corrispettivo della cessione: valore nominale dei crediti ceduti al netto di eventuali sconti od abbuoni.

Credito: i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi la somma che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e servizi od a titolo diverso.

Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.

Factor: oltre alla Factorcoop s.p.a. indica il Factor estero o la Società corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Fornitore: l'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Foro competente: Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore al Factor in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti.

Liquidazione degli interessi: periodo temporale con cui vengono conteggiati gli interessi e resi esigibili.

Notifica: comunicazione al Debitore della intervenuta cessione del credito, tramite la quale il Debitore è impegnato ad effettuare i pagamenti esclusivamente a favore del Factor.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dal Factor al Fornitore in tutto od in parte del corrispettivo dei crediti ceduti, effettuato prima dei termini previsti per il pagamento, di cui sopra, a discrezione del Factor.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dal Factor al Fornitore del corrispettivo della cessione dovuto al momento dell'effettivo incasso o alla scadenza dei crediti ceduti (maturity), o, in caso di assunzione del rischio di solvenza del Debitore, alla data convenzionalmente pattuita con il Factor.

Plafond: limite massimo dell'importo dei crediti per i quali il Factor è disposto a garantire la solvenza del Debitore.

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. Distinta, Fattura).

Tasso di mora: tasso di calcolo degli interessi dovuti al Factor in caso di ritardato pagamento di una somma di denaro da parte del Fornitore.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali - la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali - e accertare che quanto richiesto dalla Società di Factoring non sia superiore.

Valuta: data di addebito o di accredito presa a riferimento per il calcolo degli interessi.